

REGIONE LAZIO
Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,
Diritto allo Studio

Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo - Asse I -
Occupazione - Priorità di investimento 8.vii - Obiettivo specifico 8.7
Azione Cardine 19

**Procedura aperta per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro”
sul territorio regionale**

**SCHEMA DI CONTRATTO
(Allegato 5)**

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: affidamento di servizi per la realizzazione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale

CIG 7084600CDB

Il contratto viene stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

- 1) Dott. _____ nato _____ il _____, nella sua qualità di Direttrice Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio della Regione Lazio, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Regione Lazio con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 e in nome e per conto e nell'esclusivo interesse della Regione medesima;
- 2) Dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto in _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa con sede a _____ (di seguito anche “l'Impresa”), via _____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____;

PREMESSO

- a) che la Regione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione di un'Impresa per l'affidamento di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di una rete di “Hub cultura-socialità-lavoro” sul territorio regionale, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il _____;
- b) che _____ è risultata aggiudicataria della procedura di gara e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto di appalto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo dell'Impresa di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- d) che l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da rendere e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, ai fini della stipulazione del presente Contratto, l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e la Regione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.

Ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche “il Contratto”).

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

I. L'erogazione dei servizi oggetto del Contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto e dagli atti qui richiamati, in particolare dal Capitolato, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'Impresa, che, ancorché non materialmente allegati,

- costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle linee guida dell'ANAC concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Impresa, quest'ultima rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto.

Articolo 3 – Oggetto e importo contrattuale

1. Il presente atto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento di servizi per la realizzazione di una rete di "Hub cultura-socialità-lavoro" sul territorio regionale. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione ad erogare i servizi cui al presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, nonché tutti i servizi espressamente previsti secondo le modalità indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica e tutti i servizi connessi, nei limiti dell'importo di aggiudicazione pari a Euro _____, IVA esclusa.

Articolo 4 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è di 36 mesi dalla data di avvio delle attività.
2. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente atto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 36 mesi, da aggiudicarsi alle medesime condizioni di quelli attuali e che si stima per un importo non superiore ad Euro 3.800.000,00 (euro tremilioniottocentomila/00) oltre IVA come per legge.
2. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa, nel periodo di efficacia del presente atto, la modifica del contratto qualora ne ricorrano le condizioni e i presupposti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5 – Esecuzione del Contratto

1. L'Impresa garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Impresa non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene la medesima Impresa ogni relativa alea.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Regione, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Impresa

L'Impresa si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:

- a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del Contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative, mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, come stabiliti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente Contratto;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- d) nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, darne preventiva comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità riportate nel Capitolato.

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 3 vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. L'Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 8 – Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale verrà erogato, previa presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo complessivo, a seguito dell'approvazione del Piano di lavoro e dell'avvio delle attività, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria;
- pagamenti intermedi trimestrali da eseguirsi in ragione dello stato di avanzamento delle attività, fino al raggiungimento dell'80% dell'importo complessivo;
- pagamento del saldo al termine di tutte le attività.

I pagamenti intermedi saranno disposti, su presentazione, e previa positiva verifica, della seguente documentazione di accompagnamento alla fattura, timbrata e siglata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione sullo stato di avanzamento delle attività;
- rendiconto delle risorse impegnate per il periodo di riferimento, comprensivo delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate.

Il pagamento del saldo sarà disposto - nella misura che risulterà di competenza - su presentazione e previa positiva verifica della seguente documentazione, siglata e timbrata in ogni pagina e firmata per esteso all'ultima pagina dal legale rappresentante:

- relazione finale sulle attività realizzate;

- rendiconto delle risorse impegnate per il periodo di riferimento, comprensivo delle giornate/uomo complessivamente impiegate per ciascuna delle professionalità utilizzate;
 - una copia della nota di consegna dei documenti prodotti nell'intero periodo di vigenza del Contratto e già trasmessi alla Regione.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al Contratto. Lo stesso è dovuto unicamente all'Impresa e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
 3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 4. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
 5. Ciascuna fattura emessa dall'Impresa deve indicare il riferimento al Contratto, al CIG e al CUP.
 6. Ai fini dell'emissione delle fatture, l'Impresa è tenuta ad ottemperare all'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative e istruzioni evincibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Il codice IPA è _____.
 7. L'importo delle predette fatture è erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, intestato a _____, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN_____.
 8. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010;
2. L'Impresa si impegna a comunicare un conto corrente dedicato su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il presente contratto.
3. L'Impresa si obbliga a comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, l'Impresa non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. L'Impresa si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. La Regione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita tale clausola.
5. L'Impresa, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. Con riferimento ai subcontratti, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Regione, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 10 - Trasparenza

1. L'Impresa espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'Impresa non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa dell'Impresa, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 11 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella consegna dei *deliverable* rispetto ai tempi previsti dal Piano di lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 1% del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal Capitolato, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella sostituzione e inserimento di una nuova risorsa rispetto alla richiesta della Regione, la penale applicabile è pari allo 0,5 % del corrispettivo complessivo di aggiudicazione dell'appalto, IVA esclusa.

4. Per ogni giorno di ritardo nella consegna o revisione del Piano di Qualità rispetto ai tempi previsti dal Capitolato Tecnico, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 % del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Impresa esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto e negli allegati ivi richiamati. In tali casi, la Regione applica all'Impresa le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le prestazioni iniziano ad essere rese in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto all'Impresa e l'Impresa comunica per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 dalla contestazione.

7. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Impresa le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. La Regione potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo del Contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del Contratto. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

Articolo 12 - Garanzia definitiva

1. Con la stipula del Contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa costituisce una garanzia definitiva di importo pari a € _____, resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Impresa, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa.
3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
4. La garanzia ha validità temporale per tutta la durata del Contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione di liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Regione. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali oppure della definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza del contratto.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
6. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 13 - Riservatezza

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Impresa è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'Impresa si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 14 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di servizi, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni lavorativi, che verrà assegnato, con comunicazione a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere

definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Impresa, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
- d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno.

Articolo 15 - Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con comunicazione s mezzo PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

3. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Articolo 16 - Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:_____

2. La Regione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Impresa. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016.

3. L'Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L'Impresa si impegna a depositare presso la Regione medesima, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all'Impresa l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, il quale rimane l'unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.

8. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m., l'Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. L'Impresa si obbliga a trasmettere alla Regione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

12. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospende il successivo pagamento a favore dell'Impresa.

13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, **ovvero (qualora l'Impresa non l'abbia richiesto in offerta)** non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Impresa di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 17 - Divieto di cessione del Contratto e dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere a terzi i crediti dell'appalto senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

1. La Regione nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Salvo diverse disposizioni, la Regione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività oggetto dell'appalto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, gli atti per l'avvio delle attività, di controllare che le attività oggetto dell'appalto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici regionali, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle medesime attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della

Regione, nonché di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato, prima del pagamento di ogni fattura.

3. L'Impresa indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Impresa medesima, in ordine all'esecuzione del Contratto.

Articolo 19 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Impresa e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento di dati personali, in particolare il D.Lgs. n. 196/2003, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto, in ottemperanza ad obblighi di legge, e in particolare per le finalità legate agli obblighi legali ad esso connesso nonché per fini di studio e statistici.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste della normativa di cui al precedente comma 1, comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alla stipula del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.

2. L'Impresa, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. n. 5072016, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere alla Regione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla GURI. Il relativo dovrà essere versato mediante bonifico bancario avente come beneficiario la Regione Lazio, da appoggiare sul conto _____ CODICE IBAN: _____, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG 7084600CDB in adempimento dell'art. 34 del D.L. n. 179/2012".

3. L'Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto che l'Impresa è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 22 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. L'impresa, anche ai sensi degli artt. 101, comma 3 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Articolo 23 – Procedura di affidamento in caso di fallimento dell'Impresa o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento dell'Impresa o di risoluzione del Contratto per inadempimento, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto nella medesima forma del presente. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Roma, ____ ____ ____

LA REGIONE

L'IMPRESA

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti dalle stesse richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto e importo contrattuale), Articolo 4 (Durata del Contratto), Articolo 5 (Esecuzione del Contratto), Articolo 8 (Modalità di pagamento), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Garanzia definitiva), Articolo 14 (Risoluzione), Articolo 15 (Recesso), Articolo 16 (Subappalto), Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto e dei crediti), Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 24 (Clausola finale).

L'IMPRESA